

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
Provincia di Trento



REGOLAMENTO
GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL
PATRIMONIO
(“Volontari per l’ambiente”)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 di data 25.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Nicoletta Conci

INDICE

Articolo 1 - Organizzazione del Servizio	3
Articolo 2 - Disposizioni Generali.....	3
Articolo 3 - Finalità del Servizio	3
Articolo 4 - Modalità di Accesso.....	4
Articolo 5 – Funzioni e compiti del Comune	4
Articolo 6 – Coordinamento del Gruppo Volontari Tutela Patrimonio Naturale (“Volontari per l’ambiente”)	4
Articolo 7 - Compiti del Responsabile del Gruppo	4
Articolo 8 – Compiti dei Coordinatori interni del Gruppo	4
Articolo 9 – Criteri di organizzazione dell’attività del Gruppo.....	5
Articolo 10 – Piano preventivo dei servizi	5
Articolo 11 – Rapporto di servizio	5
Articolo 12 – Piano consuntivo dei servizi.....	6
Articolo 13 - Funzioni e doveri dei componenti del Gruppo.....	6
Articolo 13 bis – Servizi (opzionali) ai plessi scolastici.....	6
Articolo 14 – Sanzioni disciplinari.....	7
Articolo 15 – Censura.....	7
Articolo 16 – Sospensione temporanea dalle funzioni	7
Articolo 17 – Revoca dalla funzione	7
Articolo 18 – Rapporti tra procedimento disciplinare e giudizio penale.....	7
Articolo 19 - Sospensione cautelare	8
Articolo 20 – Rinnovo nomina	8
Articolo 21 - Dotazioni del Servizio.....	8
Articolo 22 - Dotazioni dei componenti del Gruppo.....	8
Articolo 23 - Uso degli automezzi in dotazione al Servizio.....	9
Articolo 24 – Copertura Assicurativa Infortuni.....	9

Articolo 1

Organizzazione del Servizio

1. Il Comune di Pergine Valsugana organizza, il Gruppo Intercomunale di Volontari per la Tutela dell'ambiente e del Patrimonio (“**Volontari per l'ambiente**”).

Articolo 2

Disposizioni Generali

1. Il Gruppo Intercomunale “Volontari per l'ambiente” è composto da persone che prestano la loro attività in forma volontaria e gratuita.
2. I volontari sono nominati dal Sindaco del Comune di Pergine Valsugana di concerto con gli altri Sindaci dei comuni dove si esplica il servizio intercomunale di vigilanza ambientale fra i cittadini aventi i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Il funzionamento del Gruppo Intercomunale di cui all'art. 1 è disciplinato dal presente Regolamento.
4. La sede del Servizio è stabilita presso il Comune di Pergine Valsugana.
5. La figura del Responsabile del Gruppo è individuata nel Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Articolo 3

Finalità del Servizio

1. Il Gruppo Intercomunale “Volontari per l'ambiente” ha il compito di:
 - promuovere l'informazione sulla legislazione in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
 - concorrere alla protezione dell'ambiente ed alla vigilanza a tutela del verde pubblico con particolare riferimento ai parchi pubblici e all'attività di prevenzione delle discariche abusive al fine di prevenire, segnalare, accertare fatti e comportamenti sanzionabili secondo le competenze demandate dalle Leggi, dal Regolamento Comunale d'uso del verde e dalle Ordinanze Sindacali attinenti alla materia; dai Regolamenti Comunali e dalle Ordinanze Sindacali sulle materia di competenza;
 - collaborare con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
 - cooperare con le autorità competenti in caso di pronto intervento e soccorso, di calamità o di disastri di carattere ecologico;
 - promuovere iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul rispetto e la salvaguardia dell'ambiente;
 - dare assistenza e collaborazione per manifestazioni sportive, culturali e/o beneficenza ad associazioni legalmente riconosciute, che ne facciano regolare e motivata richiesta scritta;
 - prestare servizi di presidio e assistenza in occasione di eventi comunali e ai plessi scolastici.
2. Il servizio ecologico volontario è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate, non può dar luogo a costituzione di rapporto di lavoro né trasformarsi in rapporto di lavoro né può essere considerato come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.

Articolo 4 **Modalità di Accesso**

1. L'aspirante componente del Gruppo Volontari Tutela Patrimonio Naturale deve:
 - essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - essere maggiorenne;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
 - possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che lo rendono idoneo al servizio;
 - aver superato l'esame finale del corso di qualificazione al ruolo;
 - frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico.

Articolo 5 **Funzioni e compiti del Comune**

1. Il Comune di Pergine Valsugana per il tramite del Responsabile del Gruppo – Comandante del Corpo di Polizia Locale:
 - a) emana direttive per l'organizzazione dei corsi di formazione degli aspiranti volontari tutela del patrimonio naturale ("Volontari per l'ambiente");
 - b) verifica l'idoneità, rilascia tesserini personali ed i distintivi dei volontari tutela del patrimonio naturale ("Volontari per l'ambiente") e definisce le caratteristiche dei capi di abbigliamento;
 - c) garantisce la copertura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 **Coordinamento del Gruppo Volontari Tutela Patrimonio Naturale ("Volontari per l'ambiente")**

1. Il Responsabile del Gruppo – Comandante del Corpo di Polizia Locale – nomina uno o più Coordinatori che organizzano l'attività operativa del Gruppo secondo le disposizioni impartite.

Articolo 7 **Compiti del Responsabile del Gruppo**

1. Il Responsabile del Gruppo provvede in particolare a:
 - a) vigilare sul buon andamento del servizio;
 - b) convocare periodicamente il Coordinatore proponendo i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere.

Articolo 8 **Compiti dei Coordinatori interni del Gruppo**

1. Il Coordinatore interno del Gruppo svolge i seguenti compiti:

- a) predisporre gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e temperando la disponibilità dei volontari con le esigenze del servizio;
- b) curare la distribuzione delle dotazioni personali e vigilare sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio, riferendo al Responsabile del Gruppo;
- c) collaborare con il Responsabile nella predisposizione del programma annuale degli interventi e del rendiconto della gestione;
- d) curare lo svolgimento delle attività del Gruppo secondo il programma annuale approvato;
- e) curare il coordinamento con il Corpo di Polizia Locale;
- f) organizzare e predisporre gli impieghi dei componenti mediante il piano preventivo dei servizi, di cui al successivo articolo 10;
- g) sottoporre a firma del Responsabile i relativi ordini, con indicazione della zona, modalità e durata dei servizi;
- h) ricevere le segnalazioni rilevate nell'espletamento del servizio provvedendo a darne seguito;
- i) relazionare ogni trimestre il Responsabile del Servizio delle prestazioni effettuate;
- j) curare le dotazioni e la tenuta degli atti di sede.

Articolo 9 **Criteri di organizzazione dell'attività del Gruppo**

- 1. I componenti operano, generalmente, in gruppi di almeno due persone.
- 2. In ragione della professionalità specifica, dell'interesse culturale, dei programmi e progetti promossi, i componenti del Gruppo potranno riunirsi in gruppi di studio e di lavoro.
- 3. Per il raggiungimento della uniformità dei comportamenti, per lo scambio delle reciproche esperienze, per la formulazione di programmi e progetti di carattere promozionale ed educativo il Responsabile del Gruppo – Comandante del Corpo di Polizia Locale – promuove non meno di due riunioni all'anno del Gruppo.

Articolo 10 **Piano preventivo dei servizi**

- 1. Il Coordinatore del Gruppo, unitamente al Responsabile ed all'Assessore di riferimento, redige il programma preventivo di attività che ogni componente del Gruppo si dichiara disponibile ad effettuare nel corso del mese successivo.
- 2. Il Responsabile del Gruppo – Comandante del Corpo di Polizia Locale – apporta le variazioni al programma preventivo dei servizi che nel corso dell'esecuzione si dovessero necessarie dandone comunicazione al Coordinatore del Gruppo.

Articolo 11 **Rapporto di servizio**

- 1. I singoli componenti del Gruppo Volontari Tutela Patrimonio Naturale redigono al termine del servizio una relazione sull'attività effettuata (rapporto di servizio) da consegnare, entro le 48 ore successive alla data in cui è stato effettuato il servizio, al Coordinatore del Gruppo stesso.

Articolo 12
Piano consuntivo dei servizi

1. Il Coordinatore redige il piano consuntivo dei servizi effettuati dai componenti del Gruppo Volontari Tutela Patrimonio Naturale nella settimana precedente, unitamente ai rapporti di servizio e alle copie dei verbali di segnalazione eventualmente compilati.

Articolo 13
Funzioni e doveri dei componenti del Gruppo

1. I componenti del Gruppo Volontari Tutela Patrimonio Naturale svolgono le funzioni volte a realizzare le finalità di cui all'art.3 del presente regolamento ed in particolare al secondo punto del primo comma previa nomina con decreto sindacale a seguito del superamento di apposito corso di formazione.
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, ogni componente del Gruppo deve:
 - assicurare almeno otto ore di servizio mensile, dando comunicazione preventiva della disponibilità di giornate e orari;
 - svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal Coordinatore interno del Gruppo;
 - vigilare e far rispettare i Regolamenti Comunali nelle materie di competenze (tutela dell'ambiente, del decoro urbano e del patrimonio);
 - operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - qualificarsi esibendo il tesserino personale, portare il distintivo ed indossare la divisa solo se in servizio;
 - usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;
 - non portare armi in servizio anche se debitamente autorizzato da altri titoli;
 - tenere un comportamento improntato nella massima correttezza, lealtà e cortesia, sia reciprocamente che nei rapporti con i cittadini e le autorità;
 - partecipare con profitto alle attività formative e di aggiornamento di volta in volta organizzate.

Articolo 13 bis
Servizi (opzionali) ai plessi scolastici

1. Il servizio ai plessi scolastici di cui all'art.3, c.1, dovrà essere espletato secondo le modalità di seguito elencate:
 - stazionare davanti alla scuola durante gli orari di entrata e uscita;
 - accompagnare i bambini che attraversano la strada, dopo aver accertato che i veicoli si siano arrestati, senza procedere ad alcuna intimazione nei confronti dei conducenti dei veicoli;
 - invitare i minori e gli accompagnatori ad utilizzare l'attraversamento pedonale;
 - segnalare eventuali anomalie, sia accertate durante il servizio che riferite da cittadini, all'Ufficio Polizia Locale, senza procedere a contatti verbali con eventuali trasgressori;
 - mantenere buoni rapporti con il personale scolastico, improntati al rispetto ed alla disponibilità;
 - qualora previsto, sorvegliare i percorsi casa-scuola;
 - laddove, davanti alla scuola, vi sia un operatore della Polizia Locale in servizio, il volontario dovrà collaborare senza interferire o sostituirsi all'agente.

Articolo 14

Sanzioni disciplinari

1. Il componente del Gruppo Volontari Tutela Patrimonio Naturale che trasgredisca ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - censura;
 - sospensione temporanea delle funzioni;
 - revoca della nomina.
2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal Responsabile del Corpo di Polizia Locale con provvedimento motivato e dopo che siano stati contestati preventivamente gli addebiti all'interessato con la previsione di un termine non inferiore a 10 giorni per far pervenire scritti o per richiedere di essere personalmente sentito a chiarimento dei fatti.

Articolo 15

Censura

1. La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per lievi trasgressioni.

Articolo 16

Sospensione temporanea dalle funzioni

1. La sospensione temporanea dalle funzioni consiste nell'allontanamento dal servizio con conseguente ritiro del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Pergine Valsugana, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi ed è inflitta per il reiterarsi di comportamenti che già abbiano comportato l'applicazione della censura o per comportamenti di particolare gravità quali:
 - grave negligenze in servizio
 - inosservanza dei doveri relativi ai compiti da svolgere.

Articolo 17

Revoca dalla funzione

1. Qualora il componente del Gruppo, cui sia già stata inflitta la sanzione della sospensione dalla funzione, trasgredisca ai doveri propri, il Responsabile del Gruppo Volontari Tutela Patrimonio Naturale ("Volontari per l'ambiente") dispone il ritiro definitivo del tesserino di riconoscimento.
2. Il componente del Gruppo incorre inoltre nella revoca dalla funzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna penale, passata in giudicato.

Articolo 18

Rapporti tra procedimento disciplinare e giudizio penale

1. Qualora per il fatto addebitato al componente del Gruppo sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

2. L'azione disciplinare non può essere esperita quando dal giudicato penale risulti che non sussiste il fatto attribuito, oppure risulti che l'interessato non lo ha commesso.
3. Il giudicato penale non preclude l'eventuale ulteriore azione disciplinare.

Articolo 19

Sospensione cautelare

1. Il componente del Gruppo Volontari Tutela Patrimonio Naturale sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio; ove sia stato emesso mandato od ordine di cattura, l'interessato deve essere immediatamente sospeso dal servizio.
2. La sospensione cautelare è disposta dal Responsabile del Gruppo.

Articolo 20

Rinnovo nomina

1. La nomina a componente del Gruppo Volontari Tutela Patrimonio Naturale ha validità quinquennale.
2. Il rinnovo delle nomine è subordinato al giudizio complessivo positivo sull'attività che verrà reso annualmente.

Articolo 21

Dotazioni del Servizio

1. Sono in dotazione al Servizio:
 - Automezzi, attrezzature e materiali necessari per le attività dei servizi espletati.
 - Il materiale e le attrezzature in dotazione saranno inventariati in apposito registro presso il Corpo di Polizia Locale.
2. I componenti del Gruppo sono personalmente responsabili del buon uso delle dotazioni di servizio.
3. Ogni impiego di materiale e attrezzature fuori dalla sede dovrà essere autorizzato dal Coordinatore interno del Gruppo ed indicare il Responsabile d'uso.

Articolo 22

Dotazioni dei componenti del Gruppo

1. Ad ogni componente del Gruppo Volontari Tutela Patrimonio Naturale viene assegnata la seguente dotazione individuale:
 - a) n. 1 tesserino di riconoscimento con fotografia;
 - b) n. 1 distintivo del Gruppo;
 - c) n. 1 divisa del Gruppo (pettorina/gilet e berretto);
2. Della dotazione assegnata verrà redatto apposito verbale di consegna.
3. Durante il servizio i componenti del Gruppo dovranno sempre avere con loro il tesserino di riconoscimento e tenere in vista il distintivo del Gruppo stesso.
4. I componenti del Gruppo che cessano il rapporto di servizio volontario con il Comune di Pergine Valsugana sono tenuti a riconsegnare quanto ricevuto in dotazione.

Articolo 23
Uso degli automezzi in dotazione al Servizio

1. I componenti del Gruppo, che hanno il relativo permesso di guida in corso di validità, devono utilizzare gli automezzi in dotazione al Servizio solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi disposti dal Responsabile o dal Coordinatore del Gruppo.
2. Se non per giustificate ragioni di servizio e di emergenza, è vietato trasportare persone estranee sugli automezzi in dotazione.
3. L'uso degli automezzi in dotazione è subordinato alla puntuale compilazione del registro di viaggio che, salvo il periodo di utilizzo dei mezzi, dovrà rimanere depositato presso l'Ufficio del Gruppo.
4. In caso di necessità, è possibile utilizzare altri automezzi del Comune di Pergine Valsugana, rispettando le norme vigenti che ne regolamentano l'uso previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.
5. La manutenzione ordinaria dei mezzi in dotazione avverrà su disposizione del Responsabile del Servizio e sarà effettuata presso le ditte convenzionate con il Comune di Pergine Valsugana. Presso le medesime ditte convenzionate si provvederà al rifornimento di carburante dei mezzi.

Articolo 24
Copertura Assicurativa Infortuni

1. La copertura assicurativa per i rischi e le responsabilità connessi all'attività di vigilanza dei componenti del Gruppo è limitata agli infortuni verificatisi esclusivamente durante l'esecuzione dei servizi debitamente concordati, che comportino esclusivamente invalidità o morte.
2. I componenti del Gruppo accettano la copertura assicurativa stipulata dal Comune di Pergine Valsugana e rinunciano ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti dello stesso.
3. La responsabilità civile derivante dall'attività dei componenti del Gruppo fa capo al Comune di Pergine Valsugana.